

Lo dice la commissione tributaria regionale di Roma. Fondato il provvedimento del comune

Esenzione Imu a maglie strette

Per un ente no profit non sono rilevanti i costi di gestione

DI SERGIO TROVATO

Un ente non profit non ha diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale, per gli immobili adibiti a casa di cura privata e ad attività didattica, anche se le rette richieste per lo svolgimento delle attività sanitarie e didattiche non coprono i costi di gestione. È fondato, pertanto, il provvedimento di disconoscimento dell'esenzione adottato dal comune di Roma, poiché l'attività non è svolta a titolo gratuito e i compensi richiesti agli utenti non sono meramente simbolici. È quanto ha affermato la commissione tributaria regionale di Roma, sesta sezione, con la sentenza 3654 del 20 luglio 2021.

Secondo i giudici capitolini, per avere diritto all'agevolazione fiscale le attività didattiche e sanitarie devono essere svolte «a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione dei relativi costi, a nulla rilevando che le rette pagate non sarebbero idonee (nella prospettazione dell'appellante, peraltro indimostrata contabilmente) a coprire i relativi costi». In realtà, l'attività sanitaria esercitata nella casa di istruzione svolta negli istituti paritari «comportano il pagamento di un corrispettivo sia per le prestazioni sanitarie sia per la frequenza dei corsi e la natura commerciale delle attività in oggetto appare confermata dalla entità dei corrispettivi elargiti da coloro che usufruiscono delle prestazioni». Quindi, da ciò consegue il riconoscimento della natura oggettivamente commerciale delle suddette attività e, per l'effetto, l'assoggettamento a imposizione degli immobili nei quali esse vengono svolte. La stessa commissione regionale, terza sezione, con la sentenza 1475/2020, aveva già precisato che se un ente non profit svolge attività commerciale l'agevolazione Imu si configura come un aiuto di Stato. Non si può riconoscere un beneficio agli enti che fruiscono di una sovvenzione statale e fanno pagare normali compensi agli utenti. Dunque, le scuole paritarie non possono fruire del trattamento agevolato perché costituisce un aiuto di Stato e falsa la libera concorrenza, a meno che non

svolgano l'attività a titolo gratuito o le rette richieste siano meramente simboliche.

La Cassazione (ordinanza 10754/2017) ha stabilito che sono soggetti al pagamento gli immobili utilizzati per lo svolgimento dell'attività didattica, anche se gli istituti interessati rispettano gli standard per l'insegnamento, accolgono gli alunni portatori di handicap, applicano la contrattazione collettiva e reinvestono gli avanzi di gestione. L'osservanza di queste condizioni non fa venir meno la natura economica dell'attività svolta. Peraltro, l'esenzione non spetta anche se le attività operano in perdita, poiché si può esercitare un'impresa con modalità commerciali a prescindere dal risultato della gestione. Anche la convenzione con gli enti pubblici (regioni, enti locali), per le attività sanitarie, non esclude la logica del profitto e non conferma che l'obiettivo perseguito sia quello di soddi-

sfare bisogni socialmente rilevanti, che le strutture pubbliche non sono in grado di assicurare.

Va ricordato, infine, che anche il dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia (circolare 2/2009) ha fornito dei chiarimenti sulle varie tipologie di attività che hanno diritto a fruire delle agevolazioni, fissandone i limiti. Per il dipartimento, gli enti non commerciali sono esonerati dal pagamento solo se le attività che svolgono non hanno natura commerciale. Nello specifico devono mancare gli elementi tipici dell'economia di mercato, quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza.

© Riproduzione riservata



La sentenza su
www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

La rateizzazione impone la spalmatura dei crediti

La rateizzazione impone la spalmatura dei crediti. È una delle novità del correttivo n. 13 al dlgs 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, approvato dalla Commissione Arconet e a breve in G.U. Tra i casi che possono presentarsi nella gestione dei bilanci spicca quello dei provvedimenti di rateizzazione crediti tributari, cui il provvedimento dedica un esempio ad hoc (il n. 14) inserito nel corpo del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2). In grado di appello, con sentenza definitiva, un'impresa locale è stata condannata a pagare l'importo di € 1.750.000 circa al comune X, concernente entrate da Imu, accertate due anni prima. La ditta, pur ricorrendo in Cassazione, ha deciso di pagare chiedendo una rateizzazione. Il comune decide di concedere la rateizzazione del credito in 5 anni (€ 350.000 euro all'anno) garantita da apposita polizza fideiussoria, accantonando le risorse rateizzate nel fondo contenzioso, in attesa della sentenza della Cassazione. Il fondo sarà liberato a seguito di sentenza favorevole. In caso contrario il fondo sarà utilizzato per restituire le somme incassate. A seguito della convenzione avente ad oggetto la rateizzazione, il comune dovrà: 1) approvare una variazione di bilancio per iscrivere le entrate oggetto della rateizzazione e gli accantonamenti di pari importo nella missione 20, in ciascun esercizio del bilancio di previsione; 2) cancellare il residuo attivo di € 1.750.000 dalle scritture di contabilità finanziaria riducendo l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione effettuato con riferimento a tale residuo; 3) accertare entrate per € 1.750.000 complessive, con imputazione di € 350.000 all'esercizio in corso e ai quattro esercizi successivi. Considerato che i crediti sono garantiti da polizza fideiussoria non è effettuato l'accantonamento al Fcde. L'operazione di rateizzazione non determina registrazioni contabili in contabilità economico patrimoniale, nelle cui scritture resta confermato il credito di € 1.750.000, che non corrisponde più al residuo attivo, ma agli accertamenti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi. Gli accertamenti riguardanti le entrate rateizzate non determinano la registrazione di proventi di competenza degli esercizi di reimputazione di tali entrate.

Matteo Barbero

© Riproduzione riservata

LO SCADENZARIO DEI COMUNI

VENERDI' 10 SETTEMBRE

Schema Bilancio consolidato - Deliberazione Giunta. Termine indicativo per l'approvazione, da parte dell'organo esecutivo, della proposta consiliare concernente lo schema di bilancio consolidato dell'ente al 31.12.2020; lo schema e la relativa documentazione (relazione sulla gestione, nota integrativa) dovranno poi essere tempestivamente trasmessi all'Organo di revisione, a cui devono essere riconosciuti, ai sensi della lett. d-bis) del c. 1 dell'art. 239 del dlgs 267/2000, almeno 20 giorni (salvo diverso termine previsto nel regolamento di contabilità dell'ente) per il rilascio della relazione di competenza (art. 239 dlgs 267/2000 - art. 11bis dlgs 118/2011 - Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato - c. 8 art. 151 dlgs 267/2000).

GIOVEDI' 16 SETTEMBRE

Addizionale comunale IRPEF. Versamento tramite tesoreria provinciale dello Stato ovvero F24EP in unica soluzione, dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno ed a titolo di acconto (art. 1, dlgs n. 360/1998; art. 32-ter dl 185/2008, R.M. 367/E del 12/12/2007).

MARTEDI' 20 SETTEMBRE

Comunicazione disponibilità finanziaria. Entro oggi, i tesoriери trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli en-

ti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al decreto. Entro lo stesso termine gli enti comunicano al loro tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE - le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri istituti di credito (art. 2 c. 8 Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2016).

LUNEDI' 27 SETTEMBRE

IVA intracomunitaria. Presentazione elenchi INTRASTAT (operatori mensili) relativi alle cessioni e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente e, con valenza esclusivamente statistica, dei modelli INTRA relativi agli acquisti / prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato UE (art. 50 c. 6 dl 30 agosto 1993, n. 331; art. 4, comma 4, lett. b), dl n. 193/2016; Provv. Agenzia delle entrate del 25 settembre 2017)

GIOVEDI' 30 SETTEMBRE

Denuncia Inpdap. Tutti gli enti sostituiti di imposta iscritti all'Inpdap devono trasmettere mensilmente e per via telematica, i dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi ai propri dipendenti entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento (Denuncia Mensile Analitica) (art. 44, c. 9 L. 326/2003). La nuova DMA 2, è contestualmente integrata nel flusso Uniemens, e assume il nome di ListaPosPA (Circolare INPS n. 105/2012 - Messaggio INPS n. 17297 del 24 ottobre 2012)

LA VERSIONE COMPLETA DELLO
**SCADENZARIO
DEI COMUNI**

sul sito internet
www.italiaoggi.it/scadenziocomuni

A CURA DI

